



Statuto

Associazione Muscuta Néné para Guiné-Bissau
con sede in Preonzo

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 segg. del Codice civile in data 01 agosto 2010 è costituita un'associazione denominata "Muscuta Néné para Guiné-Bissau" con sede in Preonzo. Muscuta Néné è un'organizzazione apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata.

2. Finalità

L'associazione ha quale fine l'aiuto tramite azioni, interventi, progetti e iniziative concrete la popolazione della Guinea Bissau (Africa).

Muscuta Néné para Guiné-Bissau non ha fini di lucro, ogni contributo, sostegno, donazione, offerta è destinato per realizzare quanto previsto dagli statuti dell'associazione.

3. Mezzi

I finanziamenti dei progetti e delle attività dell'associazione avvengono tramite:

- una tassa sociale annua (l'ammontare sarà deciso dall'assemblea dei soci)
- offerte libere e donazioni
- incassi provenienti dalle diverse attività organizzate dall'associazione
- incassi dalla vendita di prodotti e/o articoli diversi

4. Ammissione

Ogni persona naturale e giuridica che condivide il fine dell'associazione Muscuta Néné può diventare membro con diritto di voto. L'ammissione di nuovi soci avviene tramite domanda scritta o orale, il pagamento della tassa sociale è inoltre una condizione base per l'adesione all'associazione.

5. Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa

- nel caso di persone naturali mediante recesso, richiesto in forma scritta o orale, esclusione o decesso
- nel caso di persone giuridiche mediante recesso, richiesto in forma scritta o orale, esclusione o scioglimento

Un membro può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il comitato direttivo delibera in merito all'esclusione; il membro può presentare ricorso all'assemblea generale.

6. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato direttivo
- c) il revisore dei conti

7. L'assemblea generale

L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea generale. Un'assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente, entro il 31 ottobre.

I membri vengono invitati all'assemblea generale in anticipo di almeno tre settimane per iscritto, in allegato dell'ordine del giorno.

L'assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili:

- a) Elezione o revoca del comitato nonché dei revisori dei conti
- b) Elaborazione e modifica degli statuti
- c) Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori
- d) Determinazione del contributo dei membri
- e) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni
- f) Scioglimento dell'associazione

In seno all'assemblea generale ogni membro a diritto a un voto; le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza.

8. Il comitato

Il comitato è composto da almeno tre persone, esso è nominato dall'assemblea dei soci e rimane in carica dalla loro nomina sino alla prossima assemblea generale. I membri possono sempre venire rieletti.

Il comitato rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività e i progetti, nonché le finanze e il segretariato.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza assoluta. Ogni membro ha un diritto di voto. Il comitato può prendere decisioni quando almeno due membri sono presenti.

9. Il revisore

L'assemblea generale elegge annualmente il revisore dei conti, che può sempre essere rieletto, il quale controlla la contabilità e la situazione finanziaria dell'associazione, attraverso un rapporto scritto da formulare all'indirizzo dell'associazione, con il preciso invito all'approvazione dei conti.

10. Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due, entrambi membri del comitato.

11. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

12. Modifica degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati se la maggioranza dei membri presenti all'assemblea generale annuale approva la proposta di modifica.

13. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso se almeno i tre quarti dei membri sono presenti all'assemblea generale annua.

Se meno di tre quarti dei membri prendono parte all'assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l'associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice, qualora fossero presenti meno di tre quarti dell'assemblea.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione va ad un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità e che è a beneficio dell'esenzione fiscale.

14. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 01 agosto 2010 e sono entrati in vigore in tale data.